613090

REGOLAMENTO

PROVVISIONALE

FORMATO D' ORDINE

DI

SUA MAESTÀ

Pel ſervizio de' Reggimenti

DI

VOLONTARJ CACCIATORI DI FRONTIERA.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REGALE.

MDCCXCVIII.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA ec. ec. ec.

Trovando neceſſario guernire di Poſti tutta la Frontiera del Noſtro Regno, cominciando dall' Adriatico ſino al Mediterraneo, ond' evitare, che in eſſo s' introducano Perſone ſprovvedute di legittimi paſſaporti, ed impedire l' eſtraregnazione, e diſerzione, abbiamo ordinata la formazione, ed organizzazione di cinque Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera per ora, i quali, è noſtra Real Mente, che ſiano della forza, denominati, veſtiti, armati, equipaggiati, ſituati, diviſi, diretti, iſtruiti, ſoccorſi, e regolati ſecondo il preſcritto nel preſente Regolamento, il quale vogliamo, che abbia forza di Ordinanza, e che perciò ſia pubblicato nelle ſolite forme, e vi ſi preſti piena, ed eſatta oſſervanza.

CAPITOLO I.

Della formazione di cinque Reggimenti di Frontiera, loro forza, denominazione, ſituazione, Veſtiario, Armamento, Cuojame, e Munizioni.

ARTICOLO I.

Diviſione della Frontiera.

§. I. La Frontiera dall'Adriatico al Mediterraneo ſarà diviſa in cinque parti, cioè prima Tronto, ſeconda Leoneſſa, e Civita Ducale, terza Tagliacozzo, quarta Sora ſino a Ceprano, quinta Fondi. Diviſione della Frontiera.

ARTICOLO II.

Ripartizione, e denominazione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.

§. I. Ad ognuna delle cinque parti di Frontiera, diſtinte nel precedente Articolo I., ſarà adattato un Reggimento di Volontarj Cacciatori di Frontiera, i quali ſaranno denominati della ſeguente maniera: Ripartizione, e denominazione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.

Al Tronto, Reggimento di Volontarj Cacciatori Truentini.

A Leoneſſa, e Civita Ducale, Reggimento di Volontarj Cacciatori Amiternini.

Tagliacozzo, Reggimento di Volontarj Cacciatori Marſi.

Sora, Reggimento di Volontarj Cacciatori del Liri.

E finalmente Fondi, Reggimento di Volontarj Cacciatori Formiani.

ARTICOLO III.

Composizione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.

Composizione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.

§.I. Ogni Reggimento di Volontarj Cacciatori di Frontiera sarà composto di due Battaglioni, ed ogni Battaglione di quattro Compagnie; e con i corrispondenti Individui di Stato Maggiore, e Minore.

Ciascheduna Compagnia sarà composta di

Uffiziali	Capitano	1
	Primo Tenente	1
	Secondo Tenente	1
	Alfiere	1
Bassi-Uffiziali	Primo Sergente	1
	Secondi Sergenti	2
	Caporali	4
	Carabinieri	4
	Tamburo	1
	Tromba	1
	Cacciatori	107
	Totale	124

Gl'Individui di Stato Maggiore saranno un Colonnello, un Tenente Colonnello, un Primo Maggiore, un Ajutante Maggiore, ed un Quartier-Mastro: in tutto cinque Individui.

Lo Stato Minore sarà di nove Individui, cioè di due Ajutanti, di un Cappellano, di due Chirurgi, di due Forieri, di un Prosossо, e di un Armiere.

Forza di un Reggimento.

§.II. Di tal modo, la forza di un Reggimento di Volontarj Cacciatori di Frontiera sarà di teste num. 1006.

§.III.

§. III. Nell' alliſtamento degl' Individui de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera non ſi uſerà altro mezzo che la ſemplice inſinuazione, onde tutti dovranno aſcriverſi volontariamente. Modo come alliſtarſi i Volontarj.

Tali Reggimenti dovranno mantenerſi ſempre completi con queſto modo di alliſtare Volontarj.

§. IV. Saranno eſcluſi dall' alliſtamento ſuddetto tutti coloro, che foſſero rubricati rei di delitti, o che concorreſſero in eſſi altre circoſtanze infamanti; e piacendo a Noi di deſtinarvi a ſervire alcuni rei graziati, dovrà ſempre precedere un Noſtro Real Ordine per mezzo della Real Segreteria di Stato, e Guerra, o quello del Capitan-Generale de' Noſtri Reali Eſerciti, a cui ſia ſtata accordata una tale autorità. Perſone non ammeſſe in detti Reggimenti.

§. V. Gli unici di famiglia, e gli ammogliati potranno eſſere ammeſſi nei Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera, giacchè il ſervizio, che devono preſtare, non gli allontana dalle riſpettive caſe. Unici di caſa, ed ammogliati.

§. VI. I Volontarj Cacciatori di Frontiera dovranno avere la conveniente robuſtezza. La taglia non ſarà mai minore di cinque piedi, e l' età nè al di ſotto de' ſedici, nè al di ſopra de' quarantacinque anni. Circoſtanze, che devono concorrere ne' Volontarj Cacciatori di Frontiera.

§. VII. Nell' atto della formazione de' Reggimenti ſuddetti i Volontarj Cacciatori di Frontiera ſaranno eſaminati dai Generali Comandanti delle Provincie, o da quelli, che ſaranno di Noſtro Real Ordine incaricati di tal commiſſione. Nel tratto ſucceſſivo poi ſaranno ammeſſi dal riſpettivo Colonnello, o Comandante del Reggimento, il quale rimetterà le filiazioni all' Iſpettore per apporvi il ſuo V. B., e queſti ne terrà particolare regiſtro, onde nelle reviſte, che praticherà ne' tempi ſtabiliti di Primavera, ed Autunno agl' indicati Reggimenti, Da chi ammeſſi i Volontarj Cacciatori di Frontiera.

possa verificare se ne' medesimi Cacciatori concorrano tutte le sopraespressate circostanze, riformando quelli, ne' quali mancasse alcuna di esse.

L' allistamento si farà a sole dodici miglia di distanza dal confine.

§. VIII. L' allistamento de' Volontarj Cacciatori di Frontiera si farà a non più di dodici miglia di distanza dalla linea del confine, affinchè possa ognuno agevolmente rendersi ai distaccamenti, ai punti di riunione, e prestare il suo regolare servizio.

Articolo IV.

Del Vestiario.

Del Vestiario degli Uffiziali.

§. I. Il Vestiario degli Uffiziali sarà, riguardo al colore, al collaretto, ed ai paramani, uniforme a quello de' Soldati; e riguardo alle dimensioni, queste saranno secondo sono prescritte nel Regolamento del Vestiario per le Nostre Reali Truppe, uniformandosi a quello degli Uffiziali de' Reggimenti de' Cacciatori.

Le distinzioni de' gradi si rileveranno dagli stessi ornamenti, di cui si fa uso da tutto l' Esercito.

Gli Uffiziali potranno far uso de' redingotti, e de' coturni all' Ungherese come quelli degli Uffiziali de' Cacciatori.

Vestiario de' Bassi-Uffiziali, e Soldati.

§. II. Il Vestiario de' Bassi-Uffiziali, e Soldati sarà di una giacchetta semplice di panno in color di lana bruna naturale, a due petti, con bottone giallo, di una camicioletta, ed un calzabrache di color grigio mischio come quello de' Nostri Cacciatori Reali. Il calzabrache sarà lungo a segno, che ricopra i lacci delle scarpe, e nell' estremità sarà ricoperto di marocchino nero per la lunghezza di un palmo. Il cappello sarà tondo con la falda sinistra alzata, dalla quale esca un pennacchio della lunghez-

ghezza di ſei pollici apparenti, de' quali due parti ſaranno in color verde, e la ſommità in colore de' riſpettivi paramani, e collaretto: nel centro di queſta falda ſarà ſituato il bottone, e la ciappa; ed all' eſtremità ſuperiore, dond' eſce il pennacchio, vi ſarà la roſetta dinotante il Battaglione: il cappello ſarà guernito all' intorno di una fettuccia di lana in color nero, ed il fondo circondato d' una piccola faſcia parimenti di lana in colore ſcarlatto, ſimile a quello di cui fanno uſo i Volontarj Auſiliarj addetti ai Reggimenti.

§. III. I collaretti, ed i paramani ſaranno dei colori aſſegnati quì ſotto a ciaſcheduno Reggimento di Volontarj Cacciatori di Frontiera, cioè

Per i Truentini, in colore ſcarlatto.
Per gli Amiternini, nero.
Per i Marſi, verde piſtacchio.
Per quelli del Liri, giallo-limone.
E per i Formiani, blo celeſte.

Coloti de' collaretti, e paramani aſſegnati a ciaſcheduno de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.

§. IV. I Baſſi-Uffiziali porteranno i diſtintivi dell'egual maniera uſata in tutto il Noſtro Real Eſercito.

Diſtintivi de' Baſſi-Uffiziali.

§. V. I tamburi, e trombe veſtiranno del modo iſteſſo; con le ſole diſtinzioni, e trene uſate dagl'Individui di egual claſſe de' Reggimenti di Cacciatori.

Veſtiario de' Tamburi, e Trombe.

§. VI. Da primo Sergente in giù, ognuno avrà un cappotto della qualità, e forma ſimile a quelli de' Cacciatori.

Cappotti.

ARTICOLO V.

Dell' Armamento.

§. I. Gli Uffiziali di Stato Maggiore cingeranno ſciabla, ad eccezione del Quartier Maſtro, che ſi uniformerà al reſto degli Uffiziali.

Per gli Uffiziali di Stato Maggiore.

§. II.

Per i restanti Uffiziali.

§. II. I rimanenti Uffiziali porteranno cangiarro eguale a quello usato dagli Uffiziali de' Reggimenti de' Cacciatori dell' Esercito, e questo sarà guernito del corrispondente fiocco di argento.

Armamento de' Bassi-Uffiziali, e Soldati.

§. III. L' Armamento de' Bassi-Uffiziali consisterà in uno schioppo, ed in un cangiarro simile a quello de' Cacciatori dell' Esercito. L' Armamento de' Soldati sarà di schioppo, e di un piccolo cangiarro con manico tondo, ed atto ad introdurlo nello schioppo per servirsene nelle occasioni come bajonetta secondo il modello.

Per Trombe, e Tamburi.

§. IV. Le Trombe, ed i Tamburi porteranno il cangiarro simile a quello de' Bassi-Uffiziali.

Casse di Tamburi, e Trombe.

§. V. Le casse de' Tamburi saranno di legno, e le Trombe saranno simili a quelle, che si usano nei Reggimenti di Cacciatori.

Articolo VI.

Del Cuojame.

Cuojame.

§. I. Il Cuojame per i Volontarj Cacciatori di Frontiera sarà di una correa per ogni schioppo, e di un cinturone con ciappa per sostenere il cangiarro, e nello stesso tempo la cartocciera, nel modo usato dagli altri Cacciatori dell' Esercito, e dell' eguale dimensione.

L' una, e l' altro saranno in color nero, come parimenti il cinturone, e la bandoliera de' Tamburi.

Articolo VII.

Delle Munizioni.

Somministrazione delle muzioni.

§. I. Saranno fatti somministrare ai Reggimenti Cacciatori di Frontiera il numero di cartocci a palla,

la, e le pietre focaje, che ſi crederanno neceſſarie in ogni anno alla qualità del loro ſervizio.

§. II. Tali ſomminiſtrazioni ſi faranno dal Corpo Reale di Artiglieria in viſta delle dimande, che ſi faranno dai Colonnelli corroborate del V.B. dell'Iſpettore, o in viſta d'ordine del General Comandante della Provincia, ſe vi ſia. Modo come praticarſi la detta ſomminiſtrazione.

§. III. I cartocci a palla per uſo de' Volontarj Cacciatori di Frontiera ſaranno di varia grandezza ſecondo i varj calibri de' loro ſchioppi; e perciò ſi rimetterà all' Iſpezione del Corpo Reale un notamento de' ſchioppi d' ogni Reggimento colla diſtinzione del riſpettivo calibro. Avvertenza.

§. IV. La carta, che s'impiegherà per la formazione dei cartocci per detti ſchioppi di diverſo calibro ſarà colorita; e ſecondo i varj colori della carta ſi diſtingueranno i varj calibri. Modo per conoſcere i cartocci formati per ſchioppi di diverſi calibri.

Articolo VIII.

Metodo come conſervarſi il Veſtiario, l' Armamento, il cuojame, e le munizioni.

§. I. Là dove riſederà il Capitano ſarà eretto il Magazzino della Compagnia: in queſto ſarà riposto il Veſtiario, l'Armamento, il cuojame, e le Munizioni corriſpondenti a ciaſcheduno Individuo. Erezione di Magazzini.

§. II. Il Veſtiario, Armamento, e Cuojame di ciaſcheduno Individuo, che non ſi trovi di ſervizio, ſarà appeſo ad un raſtello di legno, che ſi farà coſtruire all' effetto. Raſtelli per appendervi il Veſtiario, l'Armamento, ed il Cuojame.

§. III. Ad ogni Veſtiario, Armamento, e Cuojame ſi collocherà una piccola tavoletta, ſopra della quale ſia ſcritto il numero, ed il nome dell' Individuo, a cui appartiene. Tavolette indicanti il nome, e numero dell' Individuo.

§. IV.

Munizioni. §. IV. Le munizioni saranno conservate nel magazzino stesso, racchiuse dentro cassette ferrate formate all' oggetto.

Scelta de' Magazzini. §. V. Tali magazzini di riposto dovranno scegliersi fra le camere più asciutte, e ventilate.

Risponsabilità. §. VI. Il Capitano, o Comandante della Compagnia sarà risponsabile della conservazione de' generi, e terrà la chiave del cennato magazzino.

CAPITOLO II.

Della situazione degli Uffiziali, de' Bassi-Uffiziali, e de' Soldati. Dell' istruzione, della disciplina, buon ordine, e subordinazione. Del servizio, e della distribuzione.

ARTICOLO I.

Della situazione degli Uffiziali, e de' Bassi-Uffiziali, e Soldati.

Situazione degli Uffiziali di Stato Maggiore, e degl' Individui di Stato Minore. §. I. Il Colonnello del Reggimento farà la sua permanenza nel luogo centrale della linea occupata dai due Battaglioni. Al centro del primo si situerà l' alloggio del Maggiore. Similmente al centro del secondo Battaglione farà la sua dimora il Tenente Colonnello.

L' Ajutante Maggiore alloggerà nello stesso luogo dove risiede il Colonnello. Presso del Tenente Colonnello abiterà il Primo Ajutante; e presso del Maggiore il Secondo Ajutante.

Il Quartier Mastro, il Cappellano, il Primo Chirurgo, un Foriere, il Profosso, e l' Armiere abiteranno per quanto più sarà possibile o nel luogo di residenza del Colonnello, o in altri i più vicini.

ni. Il Chirurgo di Battaglione risiederà al centro del secondo Battaglione presso del Tenente Colonnello. L'altro Foriere resterà vicino al Maggiore.

Situazione de' Capitani, e Subalterni.

§. II. Si procurerà di scegliere per dimora d'ogni Capitano il luogo centrale del territorio occupato dalla rispettiva Compagnia; ed i Subalterni saranno proporzionatamente ripartiti a dritta, e sinistra del medesimo.

Situazione de' Bassi-Uffiziali.

§. III. Il Primo Sergente dimorerà nel luogo istesso della residenza del Capitano; ed i restanti Bassi-Uffiziali saranno divisi, e situati in mezzo delle rispettive divisioni, e squadre.

Situazione de' Soldati.

§. IV. Ogni Soldato resterà nel proprio domicilio.

ARTICOLO II.

Dell' Istruzione.

Volontarj condotti per Divisioni; e Squadre al Capoluogo della Compagnia.

§. I. Nei giorni festivi tutti gl' Individui di ciascheduna Compagnia ben pettinati e lavati, che non siano di servizio, si riuniranno per Squadre, e Divisioni; e queste saranno condotte dai rispettivi Subalterni, e Bassi-Uffiziali al Capoluogo della Compagnia, residenza del Capitano.

Ispezione del Capitano.

§. II. Quì vestiranno l'Uniforme, e prenderanno le Armi per essere ispezionati dal Capitano.

Il Capitano porterà la Compagnia a Messa.

§. III. Dopo l'ispezione, il Capitano farà fare i fasci d'Armi, e condurrà la Compagnia a Messa.

Istruzione.

§. IV. Terminata la Messa, il Capitano ricondurrà la Compagnia al luogo dell'esercizio; e si darà principio all'istruzione, per la quale non s'impiegherà mai più di due ore.

Qualità dell'istruzione de' Bassi-Uffiziali, e soldati.

§. V. L'istruzione consisterà ne' movimenti più necessarj del maneggio delle Armi da Cacciatore, in caricare, e far fuoco con esattezza, e sollecitudine, e nel-

e nelle marcie. La loro formazione sarà sempre sopra due righe, ed il porto d'Armi nel braccio dritto come Bassi-Uffiziali.

Lo stesso. §. VI. S'insegnerà ai medesimi a tenere ben pulite le Armi, a far la Guardia, e la Sentinella, ad osservare scrupolosamente le consegne, che saranno loro date, a ricevere le Ronde, a rendere gli onori, e tutti i punti più essenziali delle Nostre Reali Ordinanze.

Istruzione teorica per gli Uffiziali. §. VII. Terminata l'istruzione de' Bassi-Uffiziali, e Soldati, i Volontarj Cacciatori, che non anderanno di servizio, riporranno nuovamente il vestiario, l'armamento, ed il cuojame nel magazzino, restando in loro balía di rendersi alle proprie case, e gli Uffiziali si renderanno in casa del Capitano, il quale terrà loro una breve scuola teorica sopra i loro doveri, dopo la quale ognuno si porterà dove più gli piaccia.

Ore prefisse per lo radunamento. §. VIII. Le ore del radunamento saranno dal primo di Maggio al primo Novembre ad un' ora di giorno, e dal primo Novembre al primo Maggio a due ore di giorno.

Articolo III.

Della disciplina, buon ordine, e subordinazione.

Disciplina, buon ordine, e subordinazione. §. I. Sarà del particolar carico del Colonnello, e di tutti gli Uffiziali Superiori, che ne' rispettivi Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera si mantenga la disciplina nell'esattezza la più possibile, come altresì il buon ordine, e la subordinazione nella conformità prescritta nelle Nostre Reali Ordinanze, esiggendo dai Capitani la conservazione di questi principali cardini d'ogni Corpo Militare nelle Com-

Compagnie di loro comando, rendendoli risponsabili di tutti i disordini, che si commettessero dagl' Individui delle medesime in pregiudizio del Nostro Real Servizio, e che nessuno abusando della divisa militare ardisca insultare, o maltrattare con parole, o con fatti gli altri Cittadini.

ARTICOLO IV.

Del Servizio.

Servizio de' Volontarj Cacciatori di Frontiera.

§. I. Il servizio da prestarsi dai Volontarj Cacciatori di Frontiera sarà costantemente quello della custodia del confine, e delle Batterie erette nel medesimo.

Stabilimento de' posti, e guardie per la custodia del confine.

§. II. Fissata che sarà dal Quartier Mastro Generale, o dal General Comandante della Provincia, o del ripartimento la parte di linea del confine da custodirsi da ciaschedun Reggimento di Volontarj Cacciatori di Frontiera; si stabiliranno i posti principali, e quelli dipendenti da questi nel tratto del citato confine.

Lo stesso.

§. III. Ogni posto sarà guernito da un proporzionato numero di Volontarj Cacciatori di Frontiera sotto gli ordini di quegli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali, che vi saranno destinati; e darà quel numero di Sentinelle, che si troverà necessario.

Obbligo de' posti in generale.

§. IV. L'obbligo di ciaschedun posto sarà di non lasciar entrare in Regno persone sospette, nè altri se non sia munito di legittimo Passaporto, d' impedire l' estraregnazione, ed i controbandi, e di arrestare i disertori.

Obbligo de' posti dipendenti.

§. V. I piccoli posti dipendenti da posti principali spediranno i rapporti per iscritto di tutte le novità occorse al Posto principale, il quale ne terrà regi-

stro;

ſtro; ed occorrendo attenderanno da queſto le ulteriori diſpoſizioni.

Rapporti al Colonnello, o Comandante del Reggimento.

§. VI. Ogni mattina i poſti principali di Frontiera ſpediranno i regolari rapporti, e gli ſtraordinarj al Comandante del Reggimento, che diſporrà immediatamente quel che convenga a tenore delle iſtruzioni, che avrà ricevute dal General Comandante della Provincia, o del Ripartimento.

Ordinanze.

§. VII. All' effetto di mandare i rapporti, in ogni poſto principale vi ſaranno due Ordinanze.

Braccio-forte da preſtarſi alle autorità Pagane.

§. VIII. Occorrendo ai Preſidi, Governatori, ed altri Miniſtri di giuſtizia braccio forte per l'arreſto de' malviventi, queſti Magiſtrati ne faranno la dimanda al Colonnello, o Comandante del Reggimento, che non potrà diſpenſarſi dall' accordarlo loro, prendendolo dalla gente di ſervizio.

Onori.

§. IX. Le Guardie, e le Sentinelle renderanno gli onori a chi ſpettano ſecondo il loro grado, nella guiſa eſpreſſa nella Reale Ordinanza di Piazza, e di Campagna.

Durata del Servizio.

§. X. Il ſervizio di Frontiera ſi farà ſempre per diſtaccamenti di una ſettimana; coſicchè in ogni Domenica, dopo la Meſſa, e l' Iſtruzione, gl' Individui nominati partano dal Capoluogo della Compagnia veſtiti, armati, e colla corriſpondente munizione.

Doveri de' diſtaccamenti, che ſmontano.

§. XI. Ogni diſtaccamento, che ſmonta, ſi renderà al detto Capoluogo; conſegnerà il veſtiario, l' armamento, e la munizione in ottimo ſtato, che ſaranno appeſi nel modo eſpreſſo alli §§. II. III., e IV. dell' Articolo VIII. del Capitolo I., e quindi ciaſcuno Individuo ſi renderà alla propria caſa.

Attenzione del Primo Sergente.

§. XII. Il primo Sergente della Compagnia, che come ſi è detto al §. III. del I. Articolo del preſente Capitolo deve commorare nel luogo di reſidenza

del

del Capitano, vigilerà che il tutto ſia in buono ſtato; e darà parte al Capitano delle mancanze, che incontraſſe.

§. XIII. Dopo che ſaranno fiſſati i poſti, e le Sentinelle, che queſti devono ſomminiſtrare, ſarà aſſolutamente vietato di cambiarli, di diminuire, o creſcère il numero degl'Individui ſenza preciſo permeſſo, ed ordine in iſcritto del General Comandante della Provincia, o del ripartimento, il quale ſi aſſicurerà prima del poſitivo biſogno di tal cambiamento. Proibizione di cambiarſi i poſti, e di alterare il numero de' diſtaccamenti.

§. XIV. Di tali poſti, e del numero di gente fiſſata per la cuſtodia del confine, ſe ne faranno quattro Stati, de' quali uno ſi rimetterà alla noſtra Real Segreteria di Stato, e Guerra per eſſere indi paſſato all' Intendenza dell' Eſercito, onde regolare a tenore di eſſo i pagamenti menſuali da farſi; un altro ſimile ſtato dovrà rimetterſi all' Iſpettore di detti Reggimenti; il terzo ſi riterrà dal Colonnello del Reggimento; e l'ultimo dall'Uffiziale, che ſarà incaricato delle funzioni di Commiſſario. Stati de' poſti, delle Sentinelle, e del numero di gente impiegata in eſſi, ed a chi rimeſſi.

§. XV. Il ſervizio degli Uffiziali ſarà comandato dal Maggiore, e quello de' Baſſi-Uffiziali, e Soldati dall' Ajutante Maggiore; a qual effetto terranno i corriſpondenti regiſtri. Il Servizio da chi comandato.

§. XVI. Il Colonnello dovrà di quando in quando andar egli ſteſſo, o mandare gli altri Uffiziali Superiori a viſitare i poſti per aſſicurarſi dell' eſatezza del ſervizio, e che il numero d' impiegati vi eſiſta, adattandoſi per quanto ſia poſſibile a ciò, che è ſtabilito nell' Ordinanza di Piazza per gli Ufiziali Superiori d' iſpezione, avendoſi però riguardo alla natura de' luoghi, ed alla diſtanza de' poſti. Viſite de' poſti.

§. XVII. Si faranno ſimilmente delle Ronde dai poſti principali, che riceveranno il Santo dal Co- Ronde, e Santo.

lonnello per tutti li sette giorni di servizio in altritanti viglietti suggellati, e distinti esternamente con la data del giorno.

Servizio in tempo di guerra.

§. XVIII. In tempo di guerra i Reggimenti di Cacciatori Volontarj di Frontiera saranno impiegati in qualunque sorta di servizio, che il Generale dell' Armata crederà opportuno per la custodia del confine.

Articolo V.

Della Distribuzione.

Distribuzione dell' olio.

§. I. Dalle Università più prossime sarà somministrata la quantità di olio necessaria alle Guardie, come si pratica in tutte le altre del Regno, secondo i diversi tempi di state, o d' inverno.

Legna, e carbone.

§. II. Le stesse Università somministreranno nell' inverno la legna, o carbone corrispondente ad ogni posto, secondo il numero della gente di ciascheduno, e giusta le regole prescritte, ed osservate nelle Reali Piazze.

Proibizione d' alterarsi simili distribuzioni.

§. III. Siccome è stato proibito al §. XIII. Articolo IV. del presente Capitolo di aumentarsi, o diminuirsi i posti, e gl' Individui di questi senza intelligenza, ed ordine del General Comandante della Provincia, o del ripartimento; così le anzidette somministrazioni resteranno egualmente sempre fisse; e facendosi qualche cambiamento, lo stesso General Comandante ne terrà informate le suddette Università per loro regola nella distribuzione de' mentovati due generi.

I ricevi de' Capiposti ritirati in ogni fine di mese, e visati dall' Uffiziale incaricato delle funzioni di Commissario.

§. IV. In ogni fine di mese, l' Uffiziale incaricato delle funzioni di Commissario ritirerà da ogni Università i ricevi particolari dei Capiposti delle Guardie, apporrà ad essi il suo V. B., qualora li tro-

trovi regolari, e li reſtituirà alle Univerſità medeſime per produrli al Percettore della Provincia, ond' eſſerne indennizzate.

§. V. L' importo delle indicate ſomminiſtrazioni ſarà dedotto alle citate Univerſità ne' pagamenti de' peſi fiſcali da farſi dalle medeſime. Come rimborſare le Univerſità dell'indicate ſomminiſtrazioni.

CAPITOLO III.

Degli averi degli Uffiziali. Preſt de' Soldati. Fondi. Conſiglio di Amminiſtrazione. E Reviſte.

ARTICOLO I.

Degli averi degli Uffiziali, e del preſt de' Soldati.

§. I. Tutti gli Uffiziali uſciti dalla Truppa di linea per ſervire nei Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera riceveranno la paga corriſpondente al proprio grado. Degli averi degli Uffiziali Veterani.

§. II. Gli Uffiziali creati fra i Cavalieri, e Gentiluomini naturali del confine per merito contratto nell' emergenze dello Stato, e nell' alliſtamento degl' Individui per la formazione di queſti Reggimenti, non riceveranno alcun ſoldo; riſervandoci prendere in conſiderazione il loro ſervizio. Idem degli Uffiziali creati fra i Cavalieri, e Gentiluomini.

§. III. Gli Ajutanti ſaranno pagati, o no, a ſeconda della loro promozione o da Individui di Truppa regolata, o dai Naturali iſteſſi, come ſi è detto per gli Uffiziali. Idem degli Ajutanti.

§. IV. Il Cappellano, ed i Chirurgi, che dovranno eſſer preſi dai Naturali medeſimi, ſimilmente non riceveranno alcun ſoldo fiſſo, ma bensì ſtraordinariamente qualche gratificazione a propoſta del Colonnello, e dell' Iſpettore. Idem del Cappellano, e de' Chirurgi.

Idem del Profosso.

§. V. Siccome il Profosso sarà preso da' benemeriti Bassi-Uffiziali della Truppa di linea; così riceverà quel prest, che gli sarà assegnato in vista de' particolari suoi antecedenti servizj.

Idem dell' Armiere.

§. VI. L' Armiere sarà preso dai Naturali, e non avrà paga alcuna; bensì tutti gli accomodi, che farà all' Armi, gli saranno pagati dall' Individuo, di cui sia l' Arma, al prezzo, che sarà stabilito in una tariffa, che si dovrà fare, e convenire tra il Consiglio di Amministrazione, ed il detto Armiere.

Idem de' rimanenti Individui

§. VII. I restanti Individui riceveranno il prest giornaliero di grana venticinque per i soli giorni, che saranno di servizio, ben inteso, che si praticherà su di questo una competente ritenzione per fornirli di Vestiario uniforme, di Armamento, e di Cuojame, come si dirà nel seguente Articolo III. §§. IV., e V.

Pagamenti da farsi dai Percettori, o Tesorieri delle Provincie in ogni primo di mese.

§. VIII. I Percettori, o Tesorieri delle Provincie più immediate ai Reggimenti Volontarj Cacciatori di Frontiera somministreranno ogni primo di mese ai Quartier Mastri di detti Reggimenti le stabilite rispettive somme per la paga degli Uffiziali, prest de' Soldati, e fondi a norma dello Stato descritto al §. XIV. Articolo IV. del II. Capitolo.

Obbligo dell' Intendenza.

§. IX. L' Intendenza Generale del Nostro Real Esercito rimetterà a ciaschedun Percettore, o Tesoriere di Provincia una copia del sopracitato Stato di servizio, onde con esso regolare i pagamenti.

Lo stesso.

§. X. Accadendo cambiamento nel giornaliero servizio per aumento, o diminuzione d' Individui; l' Intendenza Generale dell' Esercito alla notizia, che ne riceverà dalla Nostra Real Segreteria di Stato, e Guerra, a cui ne sarà dato conto dal General Comandante della Provincia, o del Ripartimento, ne terrà informati gli enunciati Percettori.

AR-

ARTICOLO II.

De' Fondi.

§. I. I Fondi de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera non ſaranno che due di Noſtro Real Conto, cioè Utenſilj, e Piazze di Grazia; ed un altro di economia, di proprietà de' Volontarj. Fondi.

§. II. Il Fondo di Utenſilj ſarà di ducati nove al meſe, e ſervirà per le ſpeſe di poſta, carta, penne, cera di ſpagna, libri, e ſimili. Il Fondo di Piazze di Grazia ſarà di altri ducati nove al meſe, e ſarà impiegato al mantenimento delle caſſe di tamburi, e delle trombe. Uſo di detti Fondi.

§. III. Detti due Fondi ſaranno amminiſtrati dal Conſiglio d' Amminiſtrazione. Da chi amministrati.

§. IV. Il Fondo di Economia de' Volontarj Cacciatori di Frontiera verrà formato dalla terza parte delle regalie, che ſpetteranno ai Volontarj nell' arreſto de' Controbandi, e ſimili; mentre le altre due terze parti ſaranno diſtribuite ai Volontarj Catturanti. Fondo di Economia.

§. V. Il detto Fondo di Economia ſervirà per le ſpeſe fatte nell' erezione de' Magazzini, e ſempre in beneficio degli ſteſſi Volontarj. Uſo di detto Fondo.

§. VI. L'Amminiſtrazione del Fondo di Economia ſi farà con le regole preſcritte ne' Reggimenti di linea. Da chi amministrato.

ARTICOLO III.

Del Conſiglio di Amminiſtrazione.

§. I. In ognuno de' Reggimenti di Cacciatori di Frontiera ſi ſtabilirà il Conſiglio di Amminiſtrazione, compoſto de' corriſpondenti membri, nella guiſa, che ſi pratica ne' Reggimenti dell' Eſercito. Conſiglio di Amministrazione.

Doveri del Consiglio di Amministrazione.

§. II. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i conti del Reggimento, provenienti da qualunque ramo; e non si farà esito alcuno di contante senza che preceda una deliberazione del Consiglio medesimo.

Lo stesso.

§. III. Il detto Consiglio sceglierà, e nominerà gli Uffiziali, ed altri individui incaricati per la costruzione del Vestiario, e darà ai medesimi le convenienti istruzioni.

Idem pel Vestiario de' Volontarj Cacciatori.

§. IV. Il Vestiario d' ogni Volontario Cacciatore da Sergente in giù si farà a carico di ciascuno; a qual oggetto si praticherà la ritenzione di grana cinque per testa da sopra il giornaliero prest di grana venticinque, che si somministra ai medesimi ne' giorni di servizio.

Idem per l' Armamento, e Cuojame.

§. V. L' Armamento, ed il Cuojame si provvederà da sopra la stessa ritenzione per tutti coloro, che ne fossero a caso sprovveduti.

Modo come praticare tal ritenzione.

§. VI. Stabilito che sarà il servizio, che ogni Compagnia deve dare, il Consiglio di Amministrazione rileverà il numero d' Individui, che le dette Compagnie devono somministrare, e per quanti giorni durante il mese i medesimi saranno impiegati: Ordinerà quindi al Quartier Mastro di ritenere dalle anticipazioni di prest, che farà ai Capitani, o Comandanti di Compagnie, tante cinque grana quante saranno le giornate di servizio, che dovranno prestare gl' Individui di esse in tutto il mese.

Tali ritenzioni si depositeranno nella Cassa del Reggimento, per quindi impiegarsi alla costruzione del Vestiario.

Istruzione da passarsi dall' Ispettore, ed intervenzione di un Volontario per Compagnia nelle compre, e convenj.

§. VII. Subito che i Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera saranno organizzati, si passerà dall' Ispettore di essi l' istruzione del modo come praticarsi la costruzione del Vestiario; ben in-

te-

teſo che uno de' primi articoli della medeſima ſarà, che nelle compre, e prezzi di ciaſcun genere, e ne' convenj cogli operaj, e manifatturieri intervenga ſempre un Volontario Cacciatore per ogni Compagnia, il quale ſappia leggere, e ſcrivere, onde ognuno poſſa vedere come è amminiſtrato il ſuo danajo.

Generi di Veſtiario di modello approvati dall' Iſpettore.

§. VIII. D' ogni genere di Veſtiario ſi coſtruirà un modello, che dopo eſſere ſtato approvato dall' Iſpettore, ſi conſerverà dal Colonnello per confrontarlo con quelli, che ſi coſtruiranno; onde ſcartare tutti quelli, che non foſſero della ſteſſa qualità, e condizione, da rifarſi a carico di colui, per parte del quale ſi riconoſcerà venir la mancanza.

Sigillo dell' Iſpettore apposto ad ogni genere di modello.

§. IX. Ad ognuno de' ſuddetti generi di Veſtiario, che ſervir devono di confronto, ſarà appoſto il Sigillo dell' Iſpettore; e ſaranno coſtantemente conſervati.

Regiſtro del Capitano, e libretto per ogni Volontario Cacciatore.

§. X. Ogni Capitano, o Comandante di Compagnia avrà un particolare regiſtro della diſtribuzione del Veſtiario; ed ogni Soldato avrà il ſuo particolare libretto, in cui ſarà regiſtrata la ritenzione praticatagli all'oggetto ſuddetto, tutti i generi ricevuti, e quanto abbia di fondo per provvedere ai ſucceſſivi biſogni, e rimpiazzare quelli ſi foſſero lacerati, e conſunti, come ſi pratica con i Volontarj Auſiliarj addetti ai Reggimenti. In detto libretto ſarà ſegnata ancora l'epoca, in cui detti Volontarj Cacciatori di Frontiera abbiano ricevuto ciaſcun genere.

Altra ritenzione di un grano al giorno.

§. XI. Oltre della ſuddetta ritenzione di grana cinque per il Veſtiario, ſe ne farà un altra di un grano diario, della quale ſi formerà un depoſito particolare per le ſpeſe di accomodi d'armi, di luſtro, e per quelle de' magazzini delle Compagnie, ſotto ſempre la direzione del Conſiglio di Amminiſtrazione.

Registrata parimenti nei libretti d' ogni Volontario.

§. XII. Nel libretto d' ogni Volontario Cacciatore di Frontiera sarà notato parimenti un tale rispettivo disconto, e si rileverà quanto si sarà speso di sua porzione, ed il risultante debito, o credito.

Registri consonanti fra loro.

§. XIII. Questo libretto dovrà sempre confrontare col registro del Capitano; ed il registro del Capitano con quello generale del Consiglio di Amministrazione.

Epoca degli aggiusti.

§. XIV. Ogni quattro mesi si farà l' aggiusto, e si libererà ad ogni Volontario Cacciatore di Frontiera, che sia ben vestito, e che non abbia bisogno di alcun genere, quanto risulterà avanzando a di più del fondo di un ducato, che deve sempre avere.

In caso di morte a chi liberato il credito del defunto.

§. XV. In caso di morte di qualche Volontario Cacciatore di Frontiera, tutti i generi di pertinenza del defunto, e quanto si troverà avanzando negli aggiusti suddetti saranno consegnati ai suoi legittimi eredi, i quali ne cauteleranno il Reggimento con una loro dichiarazione, che si conserverà, e di cui alla revista dell'Ispettore se ne darà conto al medesimo.

Se il defunto fosse rimasto in debito.

§. XVI. Se l' Individuo trapassato sarà rimasto in debito, il Consiglio di Amministrazione farà procedere alla vendita de' generi di pertinenza del medesimo, e dal ricavato s' indennizzerà il Reggimento di quanto avanza, ed il restante sarà dato ai suoi legittimi eredi nella guisa descritta nel precedente §. XV.

Libretti, e registri presentati all' Ispettore.

§. XVII. Li sopraindicati libretti, e registri saranno sempre presentati all' Ispettore in occasione delle sue reviste, per esaminare se il tutto sia in regola.

Ritenzione portata fino ad un carlino.

§. XVIII. Sarà permesso di portare la ritenzione di grana cinque per ogni giorno di servizio fino ad un carlino, sempre però che vi concorra il consenso dell' Individuo, onde ottenersi così più sollecita la costruzione del Vestiario. §. XIX.

§. XIX. Sarà cura d'ogni Capitano, o Comandante di Compagnia di far mantenere le Arme continuamente in istato da potersene servire, ed in conseguenza di farle riparare dall' Armiere del Reggimento, il quale sarà soddisfatto a tenore di una tariffa, che sarà antecedentemente convenuta, come si è detto al §. VI. Articolo I. del presente Capitolo, fra i Membri del Consiglio di Amministrazione, ed esso Armiere, a carico del rispettivo Individuo, alla cui Arma si sarà fatto l'accomodo. Cura d' averli all' arme.

Articolo IV.

Delle Reviste di Commissario.

§. I. I Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera saranno revistati ogni mese dalla persona, che sarà nominata all' effetto, ed incaricata delle funzioni di Commissario. Delle reviste di Commissario.

§. II. Il luogo, dove si passerà la revista, sarà sempre il centrale fra i due Battaglioni; cosicchè riesca facile, e meno incomodo ad ognuno di potervisi rendere. Luogo destinato per le reviste.

§. III. La detta revista sarà sempre praticata in giorno di Domenica, e per quanto più sia possibile, verso la metà del mese. Epoca della revista.

§. IV. Nessuno potrà esentarsi dalla revista; e la Truppa dovrà essere vestita, ed armata. Niuno esente dalle reviste.

§. V. Tale revista sarà per assicurarsi dell'esistenza degl' Individui, per le paghe degli Uffiziali, e Bassi Uffiziali usciti dalla Truppa di linea, mentre per le liberanze del prest per i restanti Individui, queste risulteranno dalle mappe di servizio, che i Reggimenti presteranno nella rispettiva Frontiera, come è stato prescritto al §. XIV. Articolo IV. del Capitolo II. Oggetto di questa revista.

ARTICOLO V.

Delle Reviste d' Ispettore.

Reviste d'Ispettore. §.I. L' Uffizial Generale, che sarà nominato per Ispettore de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera, passerà a' medesimi le sue reviste due volte l'anno, per esaminare lo stato di essi in tutti i rami, e riferire l'occorrente su di essi alla Nostra Real Segreteria di Stato, e Guerra, e rimetterà una copia del riassunto della sua Rivista all' Ispettor Generale.

Epoche di tali reviste. §. II. L' epoche delle reviste d' Ispettore saranno in Primavera, ed Autunno, come appunto sta prescritto nella Reale Ordinanza di Piazza pel servizio delle Nostre Reali Truppe.

Reviste dell' Ispettor Generale. §.III. Resterà all'arbitrio dell'Ispettor Generale di revistare i Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera nel tempo, che al medesimo riuscirà più opportuno.

Prest nei giorni di rivista d' Ispettore. §. IV. E' Nostra Real Volontà che nei giorni di rivista d' Ispettore, d' Ispettor Generale, del Nostro Segretario di Stato, e Guerra, e della Nostra istessa Real Persona sia considerato il prest a tutti i Volontarj Cacciatori di Frontiera, che si troveranno presenti alle medesime, da abbonarsi dalle Reali Officine in vista di Certificato dell' Ispettore, ed in forza di un Nostro particolare Real Ordine.

CAPITOLO IV.

Degli Ospedali. Delle pene. Delle ricompense. E degli Onori funebri.

ARTICOLO I.

Degli Ospedali.

Degli Ospedali civici. §. I. Nel caso di malattia di qualche Volontario Cacciatore di Frontiera, le circostanze della cui fami-

miglia non permetteſſero di curarſi a ſue ſpeſe nella propria Caſa, l'Oſpedale civico della Città, Terra, o luogo più proſſimo ſarà tenuto di riceverlo gratis, e di farlo curare con particolare zelo, ed attenzione, tale eſſendo la Noſtra Real Volontà.

§. II. Se fuori d'ogni credenza i Governatori, ed Amminiſtratori degli Oſpedali Civici dimoſtraſſero renitenza nel ricevere i Volontarj Cacciatori di Frontiera infermi, o pure non faceſſero preſtare ai medeſimi tutta la dovuta aſſiſtenza, incorreranno nella Noſtra Real indignazione, e ſaranno acremente puniti; giacchè un Suddito che va riveſtito del glorioſo Nome di difenſore della Noſtra Real Corona, e della Patria, deve con preferenza godere di tutti quegli ſtabilimenti pubblici, ed opere pie, ai quali ha dritto per doppia ragione. Lo ſteſſo.

§. III. Sarà cura del Cappellano, e de' Chirurgi di andarli a viſitare ſpeſſo, purchè la diſtanza del luogo lo permetta; e renderanno conto ai corriſpondenti Superiori dello ſtato, in cui gli abbiano trovati. Obbligo del Cappellano, e de' Chirurgi del Reggimento.

§. IV. Sarà egualmente dell' obbligo de' riſpettivi Uffiziali della Compagnia il praticare lo ſteſſo. Obbligo degli Uffiziali di Compagnia.

ARTICOLO II.

Delle Pene.

§. I. Siccome tutti gl'Individui componenti i Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera dal giorno del loro alliſtamento in avanti goderanno del foro Militare, così commettendo qualche delitto ſaranno giudicati dal Conſiglio di Guerra a tenore del Codice penale del 1789. ſecondo la qualità, e circoſtanze del delitto iſteſſo, a riſerva della pena prefiſſa ai Diſertori, mentre quell' Individuo, che diſertaſſe, o allontanandoſi non ſi preſentaſſe fra tre me- Delle pene.

mesi, e fosse arrestato, sarà mandato a servire per otto anni nei Reggimenti di linea in Sicilia.

Il disertore perderà ogni dritto su i generi di sua pertinenza, e su quanto avanzasse.

§. II. Il Volontario Cacciatore di Frontiera, che disertasse, non avrà più alcun dritto nè sopra i generi di sua pertinenza, che si trovano nel Magazzino, nè sopra quanto fosse rimasto avanzando nel suo libretto di aggiusti.

Uso de' suddetti generi, e contante.

§. III. Il ricavato dalla vendita de' suddetti generi unitamente al contante di avanzo sarà versato nel fondo di economia in beneficio de' Volontarj Cacciatori di Frontiera.

Nel caso che il disertore fosse rimasto dovendo.

§. IV. Nel caso, che l'Individuo disertato fosse rimasto in debito, il Reggimento s'indennizzerà prima di ciò, che avanzi dalla vendita degl'indicati generi, e verserà il resto nel detto fondo di Economia.

Articolo III.

Delle Ricompense.

Esenzione de' pesi fiscali.

§. I. Le famiglie, di cui saranno i Volontarj Cacciatori di Frontiera, goderanno dell'esenzione de' pesi fiscali ordinarj.

Premj.

§. II. Qualunque Individuo, che si distinguerà con qualche azione straordinaria di valore, sarà decorato non solo della medaglia d' oro, o d' argento a proporzione del merito contratto, ma bensì secondo le circostanze, del grado di Uffiziale, quantunque fosse semplice Soldato.

Beneficio d' Invalidi.

§. III. Dopo sedici anni di servizio in avanti ogni Cacciatore Volontario di Frontiera potrà aspirare al beneficio degl' Invalidi (semprechè non sia in istato di poter proseguire il Real Servizio) in seno della propria famiglia, con gli averi proporzionati agli anni, e qualità del suo servizio.

Altre grazie.

§. IV. Entreranno finalmente a parte delle Sovra-

vrane Noſtre Beneficenze le mogli, e gli ſtretti parenti di quegl' Individui, i quali trovandoſi in qualche attacco paſſaſſero a miglior vita.

ARTICOLO IV.

Onori Funebri.

§. I. Ad ogni Individuo de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera ſaranno reſi dopo il ſuo trapaſſo quegli ſteſſi onori, che ſi rendono a tutti quelli de' Reggimenti di linea, giuſta il preſcritto nell'Ordinanza pel ſervizio delle Piazze Cap. XXIV. Onori funebri.

CONCHIUSIONE.

Finalmente vogliamo, che i Capitani Generali, i Comandanti Generali, i Comandanti di Diviſioni, ed Iſpettori, tutti gli Uffiziali generali, e particolari de' Noſtri Eſerciti, gl' Intendenti, e Commiſſarj Ordinatori, e di Guerra, ed ogni altro, cui appartenga, eſeguano puntualmente, e facciano eſeguire eſattamante quanto con queſto Regolamento abbiamo comandato, e preſcritto, per eſſer queſta la Noſtra Sovrana Volontà. Ed a tale effetto avendo Noi firmato il Regolamento ſuddetto di Noſtra Real Mano, l'abbiamo fatto munire col ſigillo delle Noſtre Reali Armi, e ſottoſcrivere dal noſtro Segretario di Stato del ripartimento della Guerra, e quindi vogliamo, che ſi pubblichi nelle ſolite forme. Dato in Napoli il dì quindici Agoſto mille ſettecento novantotto. Conchiuſione.

FERDINANDO.

Luogo del ✠ Sigillo.

GIOVAMBATISTA MANUEL E ARRIOLA.

INDICE.

CAPITOLO I.

Della formazione di cinque Reggimenti di Frontiera, loro forza, denominazione, situazione, Vestiario, Armamento, Cuojame, e Munizioni.

ART. I. *Divisione della Frontiera.* pag 5
Divisione della Frontiera. *ivi*
ART. II. *Ripartizione, e denominazione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.* ivi
Ripartizione, e denominazione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera. *ivi*
ART. III. *Composizione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera.* 6
Composizione de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Frontiera. *ivi*
Forza di un Reggimento. *ivi*
Modo come allistarsi i Volontarj. 7
Persone non ammesse in detti Reggimenti. *ivi*
Unici di casa, ed ammogliati. *ivi*
Circostanze, che devono concorrere ne' Volontarj Cacciatori di Frontiera. *ivi*
Da chi ammessi i Volontarj Cacciatori di Frontiera. *ivi*
L' allistamento si farà a soli dodici miglia di distanza del confine. 8
ART. IV. *Del Vestiario.* ivi
Del Vestiario degli Uffiziali. *ivi*
Vestiario de' Bassi-Uffiziali, e Soldati. *ivi*
Colori pe' collaretti, e paramani assegnati a ciascheduno de' Reggimenti di Volontarj Cacciatori di Fronriera. 9
Distintivi de' Bassi-Uffiziali. *ivi*
Vestiario de' Tamburi, e Trombe. *ivi*
Cappotti. *ivi*
ART. V. *Dell' Armamento.* ivi
Per gli Uffiziali di Stato Maggiore. *ivi*
Per i restanti Uffiziali. 10
Per i Bassi-Uffiziali, e Soldati. *ivi*
Per Trombe, e Tamburi. *ivi*
Casse di Tamburi, e Trombe. *ivi*
ART. VI. *Del Cuojame.* ivi
Cuojame. *ivi*
ART. VII. *Delle Munizioni.* ivi
Somministrazione delle munizioni *ivi*
Modo come praticatsi detta somministrazione. 11
Avvertenza. *ivi*
Modo per conoscere i cartocci formati per schioppi di diversi calibri. *ivi*
ART. VIII. *Metodo come conservarsi il Vestiario, l'Armamento, il Cuojame, e le Munizioni.* ivi
Erezione de' Magazzini. *ivi*
Rastelli per appendervi il Vestiario, l' Armamento, e 'l Cuojame. *ivi*
Tavolette indicanti il nome, e numero dell' Individuo. *ivi*
Munizioni. 12
Scelta de' Magazzini. *ivi*
Risponsabilità. *ivi*

CAPITOLO II.

Della situazione degli Uffiziali, de' Bassi-Uffiziali, e de' Soldati. Dell' istruzione. Della disciplina, buon' ordine, e subordinazione. Del servizio, e della distribuzione.

ART. I. *Della situazione degli Uffiziali, e de' Bassi Uffiziali, e Soldati.* 12
Situazione degli Uffiziali di Stato Maggiore, e degl' Individui di Stato Minore. *ivi*
Situazione de' Capitani, e Subalterni. 13
Situazione de' Bassi-Uffiziali. *ivi*

Si-

Situazione de' Soldati. 13
Art. II. *Dell' Istruzione*. ivi
Volontarj condotti per divisioni, e squadre al Capoluogo della Compagnia. *ivi*
Ispezione del Capitano. *ivi*
Il Capitano porterà la Compagnia a Messa. *ivi*
Istruzione. *ivi*
Qualità dell'istruzione de' Bassi-Ufficiali, e Soldati. *ivi*
Istruzione teorica per gli Uffiziali. 14
Ore prefisse per lo radunamento. *ivi*
Art. III. *Della disciplina, buon ordine, e subordinazione*. ivi
Disciplina, buon ordine, e subordinazione. *ivi*
Art. IV. *Del Servizio*. 15
Servizio de' Volontarj Cacciatori di Frontiera. *ivi*
Stabilimento de' posti, e guardie per la custodia del confine. *ivi*
Obbligo de' posti in generale. *ivi*
Obbligo de' posti dipendenti. *ivi*
Rapporti al Colonnello, o Comandante del Reggimento. 16
Ordinanze. *ivi*
Braccio forte da prestarsi alle Autorità Pagane. *ivi*
Onori. *ivi*
Durata del servizio. *ivi*
Doveri de' distaccamenti, che smontano. *ivi*
Attenzione del Primo Sergente. *ivi*
Proibizione di cambiarsi i posti, e di alterare il numero de' distaccamenti. 17
Stati de' posti, delle sentinelle, e del numero di gente impiegata in essi, ed a chi rimessi. *ivi*
Il servizio da chi comandato. *ivi*
Visite de' posti. *ivi*
Ronde, e Santo. *ivi*
Servizio in tempo di Guerra. 18
Art. V. *Della distribuzione*. *ivi*
Distribuzione dell' olio. *ivi*
Legna, o carbone. *ivi*
Proibizione d' alterarsi simili distribuzioni. *ivi*
I ricevi de' Capiposti ritirati in ogni fine di mese, e vistati dall' Uffiziale incaricato delle funzioni di Commissario. *ivi*
Come rimborsare le Università dell' indicate somministrazioni. 19

CAPITOLO III.

Degli averi degli Uffiziali. Prest de' Soldati. Fondi. Consiglio di Amministrazione. E Reviste.

Art. I. *Degli averi degli Uffiziali, e del prest de' Soldati*. 19
Degli averi degli Uffiziali Veterani. *ivi*
Idem degli Uffiziali creati fra i Cavalieri, e Gentiluomini. *ivi*
Idem degli Ajutanti. *ivi*
Idem del Cappellano, e de' Chirurgi. *ivi*
Idem del Profosso. 20
Idem dell' Armiere. *ivi*
Idem de' rimanenti Individui. *ivi*
Pagamenti da farsi dai Percettori, o Tesorieri delle Provincie in ogni primo di mese. *ivi*
Obbligo dell' Intendenza. *ivi*
Art. II. *De' Fondi*. 21
Uso di detti fondi. *ivi*
Da chi amministrati. *ivi*
Fondo di Economia. *ivi*
Uso di detto fondo. *ivi*
Da chi amministrato. *ivi*
Art. III. *Del Consiglio di Amministrazione*. ivi
Consiglio di Amministrazione. *ivi*
Doveri del Consiglio di Amministrazione. 22
Idem pel Vestiario de' Volontarj Cacciatori. *ivi*
Idem per l' Armamento, e Cuojame. *ivi*
Modo come praticare tal ritenzione. *ivi*
Istruzione da passarsi dall' Ispettore, ed intervenzione di un Volontario per Compagnia nelle compre, e convenj. *ivi*
Generi di Vestiario di modello approvati dall' Ispettore. 23

Si-

Sigillo dell' Iſpettore appoſto ad ogni genere di modello. 23
Regiſtro del Capitano, e libretto per ogni Volontario Cacciatore. *ivi*
Altra ritenzione di un grano il giorno *ivi*
Regiſtrata parimenti nei libretti di ogni Volontario. 24
Regiſtri conſuonanti fra loro. *ivi*
Epoca degli aggiuſti. *ivi*
In caſo di morte a chi liberato il credito del defunto. *ivi*
Se il defunto foſſe rimaſto in debito. *ivi*
Libretti; e regiſtri preſentati all' Iſpettore. *ivi*
Ritenzione portata fino ad un carlino. *ivi*
Cura d' averſi all' arme. 25
ART. IV. *Delle reviſte di Commiſſario.* *ivi*
Delle reviſte di Commiſſario. *ivi*
Luogo deſtinato per le reviſte. *ivi*
Epoca della reviſta. *ivi*
Niuno eſente dalle reviſte. *ivi*
Oggetto di queſta reviſta. *ivi*
ART. V. *Delle reviſte d' Iſpettore.* 26
Reviſte d' Iſpettore. *ivi*
Epoche di tali reviſte. *ivi*
Reviſte d' Iſpettor Generale. *ivi*
Preſt nei giorni di reviſta d' Iſpettore. *ivi*

CAPITOLO IV.

Degli Oſpedali. Delle pene. Delle ricompenſe. E degli Onori funebri.

ART. I. *Degli Oſpedali.* 26
Degli Oſpedali civici. *ivi*
Obbligo del Cappellano, e de' Chirurgi del Reggimento. 27
Obbligo degli Uffiziali di Compagnia. *ivi*
ART. II. *Delle pene.* *ivi*
Delle pene. *ivi*
Il Diſertore perderà ogni dritto su i generi di ſua pertinenza, e su quanto avanzaſſe. 28
Uſo de' ſuddetti generi, e contante. *ivi*
Nel caſo, che il diſertore foſſe rimaſto dovendo. *ivi*
ART. III. *Delle ricompenſe.* *ivi*
Eſenzione de' peſi fiſcali. *ivi*
Premj. *ivi*
Beneficio d' invalidi. *ivi*
Altre grazie. *ivi*
ART. IV. *Degli Onori funebri.* 29
Onori funebri. *ivi*
Conchiuſione, *ivi*

013090